L'estensore

Il Responsabile dell'Ufficio

Il Direttore dell'USR

Arch. D. Capulli

Vacante

Ing. Marcello D'Alberto

.





UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE SISMA 2016

DETERMINAZIONE N. 74

DEL 27.09.2018

UFFICIO

Ufficio Speciale per la Ricostruzione sisma 2016

AREA

Ricostruzione pubblica e vigilanza – Opere Pubbliche

Oggetto:

Ripartizione dei fondi di cui all'Allegato n. 1 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario

n. 64 del 6 settembre 2018 - Piano degli interventi sui dissesti idrogeologici.

Il Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione sisma 2016 - Regione Abruzzo

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016"*, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016 e, in particolare, gli articoli 2, 3, comma 3, 7, comma 1, lettere b) e c), 14, commi 1, 2, 15, 16, 18 e 50; e nello specifico l'articolo 3 comma 1 in base al quale ogni Regione istituisce l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post-sisma 2016;

VISTO l'articolo 4, del decreto legge n. 189 del 2016, e nello specifico il comma 1, che prevede l'istituzione del fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi ed il comma 4 in base al quale, ai Presidenti delle Regioni in qualità di Vice commissari sono intestate apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale per la gestione delle risorse trasferite al Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi loro delegati;

VISTO l'articolo 14, comma 1, in base al quale "Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, per gli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici, nonché per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle strutture, nei Comuni di cui all'articolo 1, attraverso la concessione di contributi a favore: [...] b) delle opere di difesa del suolo e delle infrastrutture e degli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione;" (lettera a);

VISTO l'articolo 14, comma 2, in base al quale "Al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi di cui al comma 1, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, si provvede", tra l'altro, a "predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle opere di urbanizzazione danneggiate dagli eventi sismici o dagli interventi di ricostruzione eseguiti in conseguenza di detti eventi ed ammissibili a contributo in quanto non imputabili a dolo o colpa degli operatori economici, articolato per le quattro Regioni interessate, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili" (lettera a) nonché a "predisporre ed approvare un piano di interventi sui dissesti idrogeologici, comprensivo di quelli previsti sulle aree suscettibili instabilità dinamica in fase sismica ricomprese nei centri e nuclei interessati dagli strumenti urbanistici attuativi

come individuate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), con priorità per dissesti che costituiscono pericolo per centri abitati ed infrastrutture" (lettera c);

VISTO l'articolo 14, comma 3-bis.1, il quale prevede che in sede di approvazione dei piani di cui alle lettere a), b), c), d) e f) del comma 2 del medesimo articolo ovvero con apposito provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, il Commissario straordinario può individuare, con specifica motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, e che per la realizzazione degli interventi di cui al precedente periodo, a cura di soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, possono applicarsi, fino alla scadenza della gestione commissariale ed entro i limiti della soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le procedure previste dal comma 3-bis del medesimo articolo 14;

VISTO l'articolo 14, comma 4-bis, del decreto legge n. 189 del 2016, in base al quale, i soggetti attuatori, di cui all'articolo 15 del medesimo decreto legge n. 189 del 2016, nonché i Comuni, le unioni dei Comuni, le unioni montane e le Province interessati, ferme restando le previsioni dell'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la predisposizione dei progetti e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legge n. 189 del 2016, in caso di indisponibilità di personale, dipendente ovvero reclutato secondo le modalità previste dai commi 3-bis e seguenti dell'articolo 50-bis del medesimo decreto legge, in possesso della necessaria professionalità, possono procedere all'affidamento di incarichi ad uno o più degli operatori economici indicati all'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, purché iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016 e selezionati, per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nel predetto elenco speciale;

VISTO l'articolo 15, comma 1, in base al quale "Per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui all'articolo 14, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono: a) le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione; b) il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; d) l'Agenzia del demanio; e) le Diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili in loro proprietà di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 14 e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

VISTO l'articolo 15, comma 2, il quale prevede che relativamente agli interventi di cui alla lettera *a*) del comma 1, il Presidente della Regione- Vice Commissario con apposito provvedimento può delegare lo svolgimento di tutta l'attività necessaria alla loro realizzazione ai Comuni o agli altri enti locali interessati, anche in deroga alle previsioni contenute nell'articolo 38 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016;

VISTO il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017;

VISTA la nota del Servizio Prevenzione Multirischio della Regione Abruzzo prot. RA/45433/18 del 15/02/2018 nonché le note pervenute dai rispettivi Comuni prot. RA/0043869/18 del 14/02/2018, RA/0045659/18 del 15/02/2018 e RA/0045702/18 del 15/02/2018 con la quale sono stati trasmesse le schede informative sui dissesti idrogeologici sulla base del formato elaborato dalla Struttura Commissariale relativamente agli interventi di: Padula di Cortino, Ponzano di Civitella del Tronto, Casoli di Atri e Castelnuovo di Campli;

VISTA l'intesa espressa dai Presidenti delle Regioni – Vicecommissari nella riunione della cabina di coordinamento del 21 febbraio 2018, nel corso del quale è stato approvato il primo elenco degli interventi sul dissesto idrogeologico per una cifra complessiva di 275 milioni di Euro;





VISTA l'intesa espressa dai Presidenti delle Regioni – Vice Commissari nelle riunioni della cabina di coordinamento del 10 e 24 maggio 2018, nel corso delle quali è stato approvato il meccanismo di programmazione pluriennale degli interventi sulla base della essenzialità degli stessi in considerazione delle specifiche esigenze evidenziate dalle Regioni e dai Comuni interessati;

VISTA l'informativa resa nel corso della cabina di coordinamento del 5 settembre 2018 in ordine alla programmazione dei fondi per le annualità 2018 e 2019;

VISTA la nota prot. n. RA/0148354/18 del 24 maggio 2018 con cui il Presidente della Regione Abruzzo, in qualità di Vicecommissario, ha provveduto a trasmettere l'elenco degli interventi sul dissesto idrogeologico ritenuti essenziali per la Regione Abruzzo;

VISTA l'Ordinanza n. 64 del 6 settembre 2018 recante "Approvazione del 1º Piano degli interventi sui dissesti idrogeologici nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016" con cui sono stati approvati gli interventi sui dissesti idrogeologici nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

DETERMINA

al fine di consentire l'avvio delle attività di progettazione ed il conferimento di appositi incarichi per l'attuazione degli interventi di cui all'allegato 1 dell'Ordinanza n. 64 del 6 settembre 2018,

- che l'importo pari ad € 15.000.000,00, assegnato alla Regione Abruzzo è ripartito come segue:

Comune	Località	Intervento	Importo
Campli	Castelnuovo	Messa in sicurezza di un fenomeno franoso e della parte storica dell'insediamento	5.950.000,00 €
Civitella del Tronto	Ponzano	Messa in sicurezza di un fenomeno franoso con la delocalizzazione di parte dell'abitato interessato	3.500.000,00 €
Atri	Casoli	Messa in sicurezza di un fenomeno franoso su un'area ad alto rischio idrogeologico	4.550.000,00 €
Cortino	Padula	Messa in sicurezza di un abitato storico su area ad alto rischio idrogeologico	1.000.000,00 €

- che la tabella di cui al precedente punto costituisce parte integrante e sostanziale della citata nota di cui al prot. RA/0148354/18 del 24 maggio 2018, richiamata nel preambolo;

Al fine del perseguimento degli obiettivi di trasparenza amministrativa e digitalizzazione procedurale, il presente atto sarà pubblicato nella sezione trasparenza del sito della Regione Abruzzo e sul sito web dell'USR.

Il Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Abruzzo Ing. Marcello D'Alberto